

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1051

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati LORETI, PALLESCHI e VENTURINI

Presentata il 29 febbraio 1964

Nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il riordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato è stato più volte sottoposto alla vostra attenzione, nel corso di quest'ultimo decennio, attraverso disegni e proposte di legge che, purtroppo, non hanno mai visto concluso definitivamente il loro iter.

Il 19 dicembre 1953 il Governo presentò un disegno di legge per la ratifica dei decreti legislativi 22 ottobre 1947, n. 1105 e 22 dicembre 1947, n. 1575 concernenti modificazioni all'ordinamento del Poligrafico.

La Camera, nella seduta del 24 dicembre 1954, nel deliberare la ratifica dei decreti emanati durante la Costituente, stralcio tali decreti, manifestando così ad essi la propria contrarietà. Contrarietà che del resto manifestarono, in modo unitario e vivace, tutti i dipendenti dell'Istituto poligrafico dello Stato, essendo chiaro, con il riordinamento previsto nei ricordati decreti, il pericolo di accentramento burocratico e di smembramento del Poligrafico e, in definitiva, la sua liquidazione come grande complesso industriale.

Il Poligrafico, istituito con la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, attraverso l'unificazione di varie imprese esistenti, quali gli stabilimenti poligrafici per le amministrazioni dello Stato e le officine carte-valori; accresciuto attraverso l'attribuzione, con legge 30 settembre 1936, n. 1380, della cartiera di Foggia; potenziato nelle funzioni, in base alla legge 29 giugno 1940, n. 802, con l'autorizzazione ad assumere lavori oltre quelli previsti dallo statuto e dalla legge istitutiva, era di-

venuto un grande complesso industriale, raggiungendo, nel 1954, ben 7.300 dipendenti.

Giustamente, quindi, la Commissione speciale per la ratifica dei decreti emanati durante la Costituente, interpretò il voto negativo della Camera, sui decreti ricordati, come esigenza di dare al Poligrafico un ordinamento più democratico e un reale potenziamento.

Il disegno di legge, che la Commissione presentò alla Camera il 3 dicembre 1955, fu approvato nella seduta dell'11 ottobre 1956, non poté essere approvato dal Senato, che ne iniziò l'esame nel febbraio del 1958, per il suo anticipato scioglimento.

Intanto al Poligrafico, nell'agosto del 1956, veniva nominato un commissario. Il provvedimento fu motivato con la necessità di realizzare la « radicale trasformazione delle strutture tecniche produttive dell'Istituto, imprimendo alla gestione un andamento sostanzialmente preordinato alle accennate esigenze ».

La gestione commissariale che, in spregio alle leggi e al costume democratico, dura da ben otto anni, non ha raggiunto le finalità allora conclamate. Anzi essa ha, come era inevitabile, data un'impronta autoritaria e burocratica alla gestione, creando un diaframma tra direzione e dipendenti; disconoscendo ai nuovi assunti, che oggi sono circa 1.000, di conseguire lo stesso trattamento economico del restante personale; operando in modo arbitrario e spesso discriminatorio nelle assunzioni e nelle promozioni; rifiutando la permanente collaborazione della commis-

sione interna e del sindacato in tutte le questioni che interessano il personale, la vita e la produzione dell'azienda.

Se si vuole davvero operare una trasformazione radicale delle strutture tecniche produttive e mettere il Poligrafico in condizioni competitive con le industrie private, non solo è urgente dare organi democratici all'Istituto, ma soprattutto dargli un nuovo ordinamento e i mezzi finanziari necessari per un sollecito ammodernamento con nuovi edifici, nuove macchine, nuove tecniche.

Queste esigenze consigliarono, fin dall'inizio della III Legislatura, di riproporre, con proposte d'iniziativa parlamentare, sostanzialmente il testo elaborato dalla Commissione e già approvato dalla Camera.

Il 21 luglio 1961 anche il Governo presentò un proprio disegno di legge che fu approvato dalla Commissione finanze e tesoro, in sede legislativa, il 16 gennaio 1963.

Ma ancora una volta l'*iter* legislativo fu interrotto per le sopravvenute elezioni politiche!

Dieci anni, dunque, sono trascorsi invano per il riordinamento del Poligrafico nonostante che se ne sia discusso e ridiscusso di legislatura in legislatura!

Storia triste, questa, per il Poligrafico e per le sue maestranze!

Onorevoli colleghi, la proposta di legge che raccomandiamo alla vostra attenzione vuole contribuire a porre fine, e con urgenza, a questo singolare stato di cose e il Governo e il Parlamento non potranno nè dovranno sottrarsi alle proprie responsabilità.

È interesse dello Stato innanzitutto riordinare e potenziare subito il Poligrafico, Istituto che produce soprattutto carte-valori per lo Stato e adempie alle forniture tipografiche e cartarie per tutta la pubblica amministrazione; farne un moderno complesso, bene amministrato, capace di reggere la concorrenza dei privati, capace quindi di espandere anche la sua sfera di attività e divenire termine di paragone per l'efficienza produttiva e tecnica, per il pregio e la varietà delle produzioni.

Il Poligrafico dello Stato, con i suoi 5.000 dipendenti, è già oggi uno tra i più importanti complessi del genere esistenti in Europa, con maestranze altamente specializzate e con produzioni molto apprezzate. Tutto ciò nonostante che gran parte delle sue attrezzature sono vecchie o sorpassate dal rapido progresso tecnologico e dell'automazione; nonostante che le capacità dell'Istituto non sono appieno sviluppate, anzi il suo potenziale

rimane in parte inutilizzato; nonostante che tutti gli immobili sono vecchi di quasi mezzo secolo, essendo stato il fabbricato di Piazza Verdi progettato anteriormente alla prima guerra mondiale, quello di via Gino Capponi ereditato nel 1924 da un precedente stabilimento poligrafico per l'amministrazione dello Stato; nonostante che la cartiera di Foggia sia mantenuta in tale stato di arretratezza da far supporre un atteggiamento colposo e quindi una recondita volontà di liquidarla.

Istruttiva e chiarificatrice potrebbe essere, di fronte alle generali carenze innanzi prospettate, una rapida e severa indagine per accertare lo stato degli immobili e dei macchinari, i metodi e le tecniche di produzione usati, il modo come è stata espletata la direzione e l'amministrazione dell'Istituto e come è stato esercitato il controllo.

È indubbio che quando in una azienda pubblica si riscontrano deficienze gravi, o per fatti obiettivi o per omissioni o per comportamenti colposi, più facile diventa la polemica di coloro che vogliono lo smembramento e la liquidazione della pubblica azienda.

Onorevoli colleghi, la nostra proposta di legge tiene conto, in larga misura, del disegno di legge approvato dalla Commissione finanze e tesoro della Camera, il 31 gennaio 1963 e si ispira ai seguenti criteri ed obiettivi:

1°) L'Istituto Poligrafico dello Stato è un complesso aziendale unitario: unico è il suo bilancio e la sua direzione, autonoma è la sua gestione.

Il carattere dell'unitarietà e l'autonomia della gestione dell'Istituto, pur sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro, consente di realizzare una moderna organizzazione amministrativa, tecnica e produttiva, eliminando ogni bardatura burocratica e potenziando l'indirizzo industriale e commerciale dell'Istituto stesso.

A queste esigenze corrisponde non solo la soppressione del Comitato delle carte-valori e del Comitato esecutivo ma la strutturazione più agile e democratica del Consiglio di amministrazione, in cui viene congruamente aumentata la rappresentanza degli esperti e dei rappresentanti eletti dal personale. La stessa nomina del direttore da parte del Consiglio di amministrazione, e attraverso pubblico concorso, vuole sottolineare l'utilità di una scelta democratica con garanzie di capacità e responsabilità.

2°) Il carattere industriale e commerciale che sempre più deve assumere l'Istituto esige un profondo rinnovamento delle strut-

ture, dei macchinari, dei processi tecnici e produttivi. La possibilità data al Poligrafico di contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti fino a 10 miliardi consentirà la costruzione di un nuovo edificio, funzionale e moderno, nonché la razionalizzazione dell'attività amministrativa e industriale, contemporaneamente al rinnovamento dei macchinari e delle stesse tecniche produttive. Anche le cartiere di Roma e di Foggia devono conseguire rapidamente un completo rinnovamento onde renderle competitive con quelle dell'industria privata.

3°) L'esclusiva al Poligrafico della fabbricazione delle carte-valori e similari dello Stato e della fornitura a tutte le amministrazioni dello Stato della carta e degli stampati, per il loro intero fabbisogno, è garanzia non solo di costante lavoro per l'Istituto e i suoi dipendenti, ma garanzia delle stesse amministrazioni dello Stato per la serietà e bontà della lavorazioni e forniture.

L'interesse dello Stato e degli stessi dipendenti del Poligrafico al suo potenziamento, che non ha scopo speculativo ma competitivo, dovrebbe consigliare tutti gli enti pubblici e le aziende autonome dello Stato a fornirsi per la carta e per le lavorazioni cartotecniche dall'Istituto medesimo.

La esecuzione e la vendita da parte dell'Istituto delle pubblicazioni aventi speciale carattere artistico, letterario, scientifico e in generale culturale, dovrebbero essere spinte al massimo della capacità produttiva dell'azienda anche con l'obiettivo di contribuire alla diffusione dell'arte e della cultura.

4°) L'Istituto Poligrafico dello Stato non può ignorare che le sue maestranze hanno

interesse diretto a difendere e potenziare l'Istituto stesso e a garantirlo dall'invadenza dell'iniziativa monopolistica privata del settore.

Prendere coscienza di questa volontà e di questo interesse vuol dire innanzitutto assicurare, secondo giustizia, il soddisfacimento delle esigenze dei dipendenti tutti nelle loro rivendicazioni normative ed economiche, nei loro diritti di liberi cittadini fuori e dentro l'azienda.

Si è voluto stabilire che il trattamento economico e normativo del personale sia quello previsto dai contratti nazionali collettivi delle categorie grafiche e cartarie e dai miglioramenti integrativi acquisiti per accordi o consuetudine. Tutto questo trattamento deve essere esteso e valere per tutti i dipendenti, incominciando ad eliminare la disparità esistente tra i vecchi dipendenti e quelli, circa un migliaio, successivamente assunti. Contemporaneamente si è previsto, sempre per dare eguale trattamento a tutti i dipendenti, la parità alla zona di Roma anche per la cartiera di Foggia.

Egual è il lavoro e il rendimento delle singole categorie, eguale per tutti deve essere il trattamento economico e normativo, anche per quei benefici non previsti dai contratti ma acquisiti appunto per accordi o consuetudine.

Il nuovo Consiglio di amministrazione, nell'elaborare e poi sottoporre all'approvazione del Ministero del tesoro le norme regolamentari dovrà pertanto tener conto dei criteri innanzi riferiti e provvedere pure alla costituzione di un ente di previdenza a favore del personale dell'Istituto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Istituto Poligrafico dello Stato è persona giuridica pubblica, con gestione autonoma, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

ART. 2.

L'Istituto Poligrafico dello Stato provvede:

- a) all'esercizio delle arti grafiche e cartotecniche;
- b) alla fabbricazione della cellulosa e della carta;
- c) alla fabbricazione dei titoli rappresentativi di debito dello Stato o garantiti dallo Stato, delle carte valori o rappresentative di valori o di quelle affini o similari per l'intero fabbisogno delle amministrazioni dello Stato;
- d) all'esecuzione di tutte le forniture di carta bianca e da lettere, buste, stampati, pubblicazioni di ogni genere e dei prodotti cartotecnici, per l'intero fabbisogno delle amministrazioni dello Stato;
- e) all'esecuzione delle pubblicazioni aventi speciale carattere artistico, letterario, scientifico, didattico e in genere culturale;
- f) alla gestione delle pubblicazioni ufficiali dello Stato destinate alla vendita;
- g) all'amministrazione, stampa, vendita della *Gazzetta Ufficiale*, della raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica nonché alla stampa e alla distribuzione degli atti di Governo, fatte salve le attribuzioni, per il Ministero di grazia e giustizia in ordine alla direzione e redazione.

ART. 3.

L'Istituto può altresì provvedere:

- a) alla fornitura di carta e cellulosa nonché alle lavorazioni grafico-cartotecniche per Enti pubblici, aziende autonome di Stato, privati, italiani e stranieri;
- b) alla pubblicazione, per conto di enti e privati, di opere aventi carattere artistico, letterario, scientifico o in genere culturale o che presentino importanza ed interesse nazionale;
- c) alla fabbricazione di carte-valori per conto di enti e privati, italiani e stranieri. I lavori di cui alla lettera b) e d) non possono essere assunti senza l'autorizzazione del Ministero del tesoro.

ART. 4.

In casi eccezionali determinati da sovraccarico di commesse, l'Istituto può affidare, previa autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato e fermo il rispetto del prezzo di mercato, a stabilimenti di Enti o di privati, l'esecuzione delle forniture, fatta esclusione di quelle relative alla *Gazzetta Ufficiale*, alla raccolta delle leggi e decreti e alla stampa delle carte-valori.

ART. 5.

Il Provveditorato generale dello Stato esercita il controllo sulla fabbricazione per conto dello Stato della carta da avvalorare, sulla stampa e distribuzione delle carte-valori e degli stampati rappresentativi di valori dello Stato.

Le Amministrazioni statali sono tenute a presentare annualmente al Provveditorato generale dello Stato il preventivo dei loro totali fabbisogni di carattere ordinario e, tempestivamente, di volta in volta, quelli di carattere straordinario.

ART. 6.

I pagamenti all'Istituto in conto delle forniture, di carattere ordinario, commesse dal Provveditorato generale dello Stato, e per le quali esistono stanziamenti di bilancio, sono effettuati entro il limite di nove decimi degli stanziamenti medesimi per l'importo determinato, prima di ciascun esercizio finanziario, dal Ministero del tesoro.

Tali pagamenti sono disposti con decreto del Ministro del tesoro e sono eseguiti in quattro rate trimestrali uguali ed anticipate, a partire dal mese di luglio.

Il pagamento del saldo è richiesto, alla fine di ogni esercizio, esibendo apposito rendiconto al Provveditorato generale dello Stato. Al rendiconto medesimo debbono essere uniti i documenti dai quali risulti la regolare esecuzione delle singole forniture e la loro assunzione in carico da parte degli uffici interessati, nonché gli elenchi, per ogni ramo di servizio, delle forniture effettuate, con l'indicazione dell'importo di ciascuna di esse e della data in cui le medesime sono state ricevute dagli uffici interessati.

Qualora l'importo complessivo delle forniture eseguite risulti inferiore alle anticipazioni ricevute, l'Istituto deve versare la eccedenza al Ministero del tesoro in conto di entrate eventuali.

Per le forniture eseguite durante l'esercizio finanziario ed il cui impegno superi l'ammontare delle rate già corrisposte, sarà durante l'esercizio medesimo autorizzato con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Provveditore generale dello Stato, il pagamento a saldo del maggiore importo delle forniture effettuate in base a rendiconti da prodursi con le modalità di cui al terzo comma del presente articolo.

ART. 7.

I pagamenti all'Istituto, in conto delle forniture di carattere straordinario commesse dal Provveditorato generale dello Stato, sono effettuati entro il limite di 9 decimi del corrispondente stanziamento e sono disposti con decreto del Ministro del tesoro, emanato in caso di lavori effettuati per conto di altro Ministero, di concerto con quest'ultimo, in un numero di rate da stabilirsi in relazione alla durata presunta della lavorazione.

Con analogo provvedimento, su proposta del Provveditorato generale dello Stato, sarà autorizzato il rimborso in unica soluzione delle somme pagate all'Istituto prima dell'inizio delle lavorazioni per l'acquisto della carte e delle altre materie prime occorrenti per le lavorazioni medesime. La restante somma dello stanziamento verrà rateizzata con le modalità stabilite dal primo comma del presente articolo.

Il pagamento del saldo è documentato in conformità del terzo comma del precedente articolo 7.

ART. 8.

Per le ordinazioni che il Provveditorato generale dello Stato conferisce all'Istituto per esigenze dell'Amministrazione statale non è richiesta la stipula di contratto formale, né è dovuto il pagamento di imposta di registro e di tassa di bollo e sulle concessioni governative.

ART. 9.

Sono organi dell'Istituto:

- Il Presidente;
- Il Consiglio di amministrazione;
- Il Collegio dei revisori.

ART. 10.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro del tesoro; dura in carica tre esercizi finanziari e può essere riconfermato per un solo triennio.

Il presidente dell'Istituto riferisce trimestralmente al Ministro del tesoro.

ART. 11.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è composto, oltre che dal presidente, da dodici consiglieri che durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere riconfermati per un solo triennio.

Alla scadenza del predetto periodo cessano dalla funzione anche i consiglieri nominati eventualmente, durante il periodo medesimo, in sostituzione di altri.

Sono membri del Consiglio:

- a) il Presidente;
- b) un funzionario della Direzione generale del tesoro;
- c) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;
- d) un funzionario del Provveditorato generale dello Stato;
- e) un funzionario del Ministero delle poste e telecomunicazioni;
- f) un funzionario del Ministero di grazia e giustizia;
- g) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- h) tre membri particolarmente competenti in materie tecnico-amministrative, che non gestiscano in proprio nè siano interessati in aziende grafiche o cartarie;
- i) tre dipendenti dell'Istituto poligrafico dello Stato, eletti dal personale che esprimerà un unico voto di preferenza in una lista unica composta da candidati che abbiano raccolto almeno il 5 per cento di firme, non ripetibili per altre candidature, di dipendenti dell'Istituto.

I funzionari di cui alle lettere b), c), d), e), f), devono rivestire qualifiche non inferiori a quella di direttore di divisione o equiparata.

ART. 12.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del tesoro, all'atto della costituzione e della rinnovazione del Consiglio di amministrazione.

Esso è composto dal presidente e da due membri effettivi e due supplenti. Il presidente ed un membro effettivo e un supplente sono scelti fra funzionari di qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione od equiparata, appartenenti ai ruoli del Ministero del tesoro; un membro effettivo ed un supplente sono designati dal personale con elezione nella stessa unica lista di cui alla lettera i) dell'articolo 11.

ART. 13.

Le attribuzioni dei singoli organi dell'Istituto sono stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.

ART. 14.

Il Direttore generale dell'Istituto poligrafico dello Stato è nominato, mediante concorso pubblico, dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto; partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione.

ART. 15.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione concernenti il bilancio annuale, le norme per l'ordinamento interno, il regolamento del personale, l'acquisto e la cessione di immobili e le ipoteche su immobili di proprietà sono sottoposte all'approvazione del Ministro del tesoro.

ART. 16.

Nulla è innovato per quanto concerne il sindacato della Corte dei conti in materia di carte-valori ai sensi del regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 412.

ART. 17.

La determinazione dei prezzi delle forniture è effettuata da una commissione costituita, presso il Provveditorato generale dello Stato, con decreto del Ministro del tesoro e composta:

- 1°) dal Provveditore generale dello Stato o da un suo delegato che la presiede;
- 2°) dal direttore dell'Istituto;
- 3°) da uno dei membri previsti dalla lettera h) del precedente articolo 11 designato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo;
- 4°) da un dipendente dell'Istituto designato dal Consiglio di amministrazione del medesimo.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Provveditorato generale dello Stato, designato dal Provveditore generale.

ART. 18.

I contratti dell'Istituto, che debbono essere redatti in forma pubblica amministrativa, sono ricevuti da un funzionario del

Provveditorato generale designato quale ufficiale rogante con decreto del Ministro del tesoro.

Il predetto funzionario ha facoltà di autenticare, con le norme e con gli effetti della legge 16 febbraio 1913, n. 89, la firma nelle scritture private in cui intervenga, quale contraente, l'Istituto.

ART. 19.

L'Avvocatura generale dello Stato assume la difesa e la rappresentanza dell'Istituto avanti qualsiasi giurisdizione e presta, all'Istituto stesso, la normale consulenza legale.

L'Istituto ha facoltà di avvalersi, a mezzo del Provveditorato generale dello Stato, degli organi dell'amministrazione finanziaria per accertamenti e verifiche presso i concessionari delle vendite delle pubblicazioni.

ART. 20.

Il controllo tecnico-amministrativo della gestione delle tipografie esistenti presso i ministeri è affidato al Provveditorato generale dello Stato, alla cui approvazione i consegnatari delle rispettive amministrazioni sottopongono i rendiconti della gestione per ogni esercizio finanziario.

È in facoltà del Ministro del tesoro di disporre la concentrazione delle tipografie medesime allo scopo di renderne la gestione più economica e di migliorare l'efficienza dei servizi.

Le tipografie stesse si approvvigioneranno della carta presso l'Istituto poligrafico dello Stato.

ART. 21.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto poligrafico dello Stato mutui fino all'ammontare di lire diecimiliardi, da destinare alla realizzazione di un nuovo complesso immobiliare comprendente la direzione dell'Istituto stesso e lo stabilimento per la stampa, nonchè all'ammodernamento delle attrezzature tecnico-produttive, comprese quelle delle cartiere di Foggia e di Roma.

Le domande di somministrazione dell'Istituto poligrafico dello Stato sono corredate dall'autorizzazione al pagamento rilasciata dal Provveditorato generale dello Stato sulla base di piani di spesa per l'acquisto di terreni, di macchinari e di altri beni strumentali e di stati di avanzamento dei lavori per le opere e gli impianti.

L'ammortamento di ciascun mutuo ha luogo in 35 anni ed ha inizio non oltre il primo dell'anno successivo alla scadenza del triennio dalla data del provvedimento di concessione, per l'importo effettivamente somministrato, aumentato degli interessi maturati sui singoli pagamenti.

Le annualità di ammortamento sono corrisposte in rate semestrali posticipate.

ART. 22.

L'ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo 21 è garantito dallo Stato per capitale ed interessi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare, con propri decreti, la garanzia dello Stato per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma per capitali ed interessi.

Qualora l'Istituto poligrafico dello Stato non paghi con rate di ammortamento alle scadenze stabilite, il Ministero del tesoro, dietro semplice notifica della inadempienza e senza obbligo di preventiva escussione del debitore principale da parte della Cassa depositi e prestiti, provvede ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni e diritti nei confronti dell'Istituto poligrafico dello Stato.

ART. 23.

Gli impianti e gli altri beni costituenti il patrimonio originario dell'Istituto a norma del primo comma dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, si intendono conferiti dallo Stato come fondo di dotazione dell'Istituto medesimo.

Di tale fondo fanno, altresì, parte le attività conferite all'Istituto ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1380, e l'importo conferito ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 aprile 1954, n. 108.

I crediti vantati dallo Stato per interessi e canoni ad esso dovuti ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1575, sono pure portati in aumento del fondo di dotazione dell'Istituto.

ART. 24.

I fabbricati ed i terreni di piazza Verdi e di via Gino Capponi in Roma, entrati a far parte, come fondo di dotazione, del patri-

monio dell'Istituto poligrafico dello Stato saranno dall'Istituto ceduti alla Cassa depositi e prestiti a scomputo dei mutui di cui all'articolo 21, sulla base del valore attribuito al momento della cessione da apposita stima del competente ufficio tecnico erariale.

La eventuale eccedenza del valore di stima sull'importo del finanziamento è versata dalla Cassa depositi e prestiti al bilancio dello Stato e portata in detrazione del fondo di dotazione dell'Istituto.

Nessuna imposta o tassa, contributo, diritto o emolumento a favore dello Stato o di Enti locali farà carico all'Istituto poligrafico dello Stato per effetto degli atti e contratti posti in essere per la esecuzione degli articoli 21, 22, 23 della presente legge.

ART. 25.

Il trattamento economico e normativo del personale dell'Istituto è quello previsto dai contratti nazionali collettivi delle categorie grafiche e cartarie, con parità alla zona di Roma anche per la cartiera di Foggia, nonchè dai miglioramenti integrativi acquisiti, per accordi o consuetudine, che debbono valere per tutto il personale.

ART. 26.

L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno successivo.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione deve sottoporre all'approvazione del Ministero del tesoro il bilancio della gestione chiuso il 31 dicembre precedente, accompagnato da particolareggiata relazione, dal conto profitti e perdite, dall'inventario di fine esercizio e dalla relazione dei revisori.

Il bilancio dell'Istituto è unico.

Gli utili di bilancio, dedotte le quote destinate alle riserve ed alle altre assegnazioni statutarie, debbono essere versati per intero allo Stato, entro tre mesi dall'approvazione del bilancio.

Il regio decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 265, che autorizza il rimborso graduale allo Stato dell'importo del patrimonio conferito all'Istituto poligrafico, è abrogato e le quote già versate in applicazione del detto regio decreto-legge si considerano corrisposte allo Stato a titolo di utili di esercizio.

ART. 27.

Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto poligrafico sottoporrà all'approvazione del Ministero del tesoro le nuove norme dello Statuto nonchè le integrative norme regolamentari al disposto normativo dei contratti nazionali collettivi di lavoro delle categorie grafiche e cartarie.

Tale norme provvederanno anche alla costituzione di un Ente di previdenza a favore del personale dell'Istituto.

ART. 28.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.